



Unione di Comuni “Nora e Bithia”

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE SARDEGNA C.A.T., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.

Premesso che

- l’Unione di Comuni “Nora e Bithia” ha la necessità di adeguare il proprio sistema di gestione dei dati e gestione della privacy all’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016;
- che i comuni aderenti all’Unione hanno trasferito il servizio di cui all’oggetto, all’Unione di Comuni Nora e Bithia;

A tal fine è indetta una procedura volta ad affidare l’incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati” ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in favore dell’Unione di Comuni Nora e Bithia e dei propri comuni associati (Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Domus De Maria e Teulada), rivolta agli operatori economici iscritti sulla centrale di acquisto territoriale “SardegnaCAT”.

IL Responsabile del procedimento RENDE NOTO

- Che in esecuzione della propria determinazione n. gen. 43 del 04/05/2018, relativa all’appalto del servizio in oggetto è indetta la procedura negoziata, sottosoglia comunitaria.
- La gara avrà luogo anche se nessuno dei concorrenti sarà presente nella sala della gara e verrà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta almeno una offerta valida.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa e di modificare la data dandone tempestiva comunicazione ai concorrenti.
- La seduta di gara potrà essere sospesa e aggiornata ad altra ora o a giorno successivo.

TUTTO CIO' PREMESSO INVITA

Codesta spettabile impresa, ove interessata, a presentare la propria migliore offerta relativamente all’affidamento di cui all’oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (linee guida n. 4 – affidamenti sottosoglia), secondo le prescrizioni di seguito indicate, entro e non oltre le ore **14:00 del giorno 21/05/2018**.

ART. 1- STAZIONE APPALTANTE

UNIONE DI COMUNI NORA E BITHIA

Indirizzo: Via Garibaldi, 2 – 09010 Domus de Maria (CA) - Telefono: 070/9236195

Profilo di committente: <http://www.unionenoraebithia.it>

Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.unionenoraebithia.it

Responsabile Unico del Procedimento: Antonio Caboni

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’attività richiesta consiste nella nomina esterna del Responsabile della Protezione dei Dati (identificato di seguito come RPD), che dovrà svolgere i seguenti servizi, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (identificato di seguito come RGD):

- **solo per la fase iniziale:** fornire una valutazione dell’esistenza, della completezza e correttezza degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati, fornendo un report che evidenzi il relativo grado di conformità o di parziale o totale non conformità, e nell’attività di supporto per l’adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016 compresa l’attività di verifica e aggiornamento dei regolamenti in materia, dei provvedimenti di designazione dei Responsabili del Trattamento e degli incaricati e la stesura del registro dei trattamenti. Per tale attività iniziale il RPD deve garantire fino a un massimo di 5 giornate on site ed entro 60 giorni dall’affidamento dell’incarico dovrà redigere e consegnare

una relazione sulle azioni da intraprendere per garantire la protezione dei dati personali e la relativa base giuridica;

- informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
- sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
- fornire un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità;
- attivazione e mantenimento del registro delle attività di trattamento svolte dal titolare del trattamento;
- attivazione e mantenimento del registro delle categorie di attività trattate da ciascun responsabile del trattamento;
- attivazione e mantenimento del registro di segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali;
- attivazione e mantenimento del registro dei casi di violazione dei dati personali (*data breach*);
- revisione dei processi gestionali interni, finalizzata a raggiungere i più adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali, attraverso la mappatura dei processi, individuando quelli che presentano rischi con conseguente proposta dei miglioramenti degli stessi;
- assistenza nella predisposizione della regolamentazione comunale sul trattamento dei dati personali;
- formazione del personale;
- tutte le altre attività previste dalla normativa europea e nazionale vigente relativa all'incarico di Responsabile della protezione dei dati.

L'operatore economico dovrà comunicare la persona fisica incaricata a ricoprire il ruolo di Responsabile della Protezione Dati. La persona incaricata dovrà garantire la presenza fisica presso la sede dei Comuni aderenti all'unione dei Comuni "Nora e Bithia" qualora richiesto. Nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la propria presenza presso la sede dell'Ente entro il termine massimo di n. 2 ore dall'inizio dell'attività ispettiva medesima.

La persona fisica incaricata dovrà possedere adeguate capacità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e privacy, e della capacità di assolvere i propri compiti", **come meglio specificato nell'art. 11 del presente atto.**

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività oggetto della presente procedura dovranno essere rese nei confronti dei seguenti enti aderenti all'Unione di Comuni Nora e Bithia: comune di **Sarroch**, comune di **Villa San Pietro**, comune di **Pula**, comune di **Domus De Maria** e comune di **Teulada**, nonché la stessa **Unione di Comuni Nora e Bithia**.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è fissata in **un anno**, con decorrenza, dalla data del verbale di consegna del servizio.

La durata del contratto potrà essere estesa per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di rinnovare il servizio per la durata di un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni dell'affidamento precedente.

ART. 5 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio 2018-2020.

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA

Richiesta di offerta (RDO) sottosoglia comunitaria sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 7 – NORMATIVA

Nell'ambito della presente procedura sono richiamate le disposizioni generali del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici") e del D.P.R. n. 207 del 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti". Nella gestione dell'intervento si dovrà tener conto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i).

ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse offerte parziali

Non si ricorrerà alla valutazione della soglia di anomalia del ribasso in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 97 comma 3-bis del D.lgs 50/2016

L'offerta deve essere dettagliata ed effettuata sulle singole voci come specificate nell'offerta economica, come da allegato "modello B".

Non sono ammesse offerte in aumento.

ART. 9 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)

C.I.G. Z8E236E70F

ART. 10 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo stimato complessivo dell'appalto è pari ad euro 39.800,00 (iva esclusa), di cui € 19.900 (iva esclusa) a base d'asta ed euro 19.900 (iva esclusa) per l'eventuale rinnovo di un anno.

L'importo stimato a base d'asta complessivo è pari ad € **19.900,00** oltre I.V.A di legge.

L'importo è comprensivo di tutte le spese per il personale, di amministrazione, di gestione e quelle relative all'utilizzo di materiali di consumo, mezzi, attrezzature, rimborsi chilometrici e della sicurezza necessarie per l'esecuzione del servizio e di tutti gli oneri richiesti.

Nella formulazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara né offerte incomplete, plurime parziali ovvero condizionate o espresse in modo indeterminato.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a euro zero (€ 0,00), restando peraltro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro concernente l'attività dei concorrenti devono essere indicati, dalle stesse, nelle rispettive offerte.

Inoltre, devono essere indicati nell'offerta economica i costi per la manodopera, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016.

ART. 11 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI

Sono ammessi i soggetti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 iscritti alla centrale di committenza Sardegna Cat alla Categoria merceologica AL31 Servizi in materia di protezione dei dati (responsabile protezione dei dati – RPD), invitati alla procedura.

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i prestatori di servizi di ingegneria: i professionisti singoli, associati; le società di professionisti. società di ingegneria. In questo caso è richiesta l'iscrizione allo specifico albo;

c) i prestatori di servizi di servizi legali: i professionisti singoli, associati; le società di professionisti. In questo caso è richiesta l'iscrizione allo specifico albo.

d) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

e) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

f) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

g) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 del D. Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016).

Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici.

Per mera facilitazione si riporta di seguito il testo dell'articolo:

“Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo

48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”

N.B: Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui sopra è necessario consultare il comunicato del presidente dell'ANAC del 8.11.2017, disponibile sul sito dell'ANAC.

Si precisa, con riferimento al suddetto comunicato che, “tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).”

L'operatore economico concorrente non deve aver concluso contratti di lavoro o conferito incarichi professionali nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con ex dipendenti della pubblica amministrazione che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni (ai sensi del D. Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16 bis “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016).

I soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto devono dichiarare:

-Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l'attività oggetto della presente procedura (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) o iscrizione nello specifico albo professionale;

- In caso di imprese di altro Stato membro dell'Unione Europea non residenti in Italia, esse sono tenute a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei requisiti professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

REQUISITI IN ORDINE ALLA CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. C) D. LGS. 50/2016)

La stazione appaltante richiede, a dimostrazione della capacità dei concorrenti i seguenti requisiti, **che dovranno essere posseduti a pena di esclusione**:

a) Avere esperienza professionale debitamente documentata nell'ambito della legislazione e gestione sul trattamento dei dati personali e "privacy", avendo prestato **almeno un servizio negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) affidato da enti pubblici o gestori di pubblici servizi**, indicando gli importi (Iva esclusa), la data e l'oggetto del servizio.

L'elenco dei servizi svolti nel triennio precedente in favore di Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi deve indicare gli importi (esclusa IVA), la data e l'oggetto del servizio.

I servizi, di cui al presente articolo, prestati in favore di Pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, sono comprovati da dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (come indicato nel DGUE, allegato alla presente procedura). Sarà cura della stazione appaltante in sede di controllo e verifica accertare la veridicità della dichiarazione (legge n.183 del 2011 art. 15).

Se il concorrente non è in grado in ragione della costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare l'autocertificazione richiesta, può provare la propria capacità in misura proporzionale agli anni di attività.

b) La persona fisica indicata dall'operatore economico per lo svolgimento dell'incarico di RPD dovrà avere esperienza professionale debitamente documentata nell'ambito della legislazione e gestione sul trattamento dei dati personali e "privacy", avendo prestato **almeno un servizio/incarico negli ultimi cinque anni (2013-2014-2015-2016-2017) per conto di enti pubblici o gestori di pubblici servizi**.

L'elenco dei servizi svolti nel quinquennio precedente per conto di Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi deve indicare la data e l'oggetto del servizio dovrà essere dichiarato tramite attestazione, sottoscritta dalla persona fisica indicata dall'operatore economico, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.

RAGGRUPPAMENTI

Si rinvia all'articolo art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento.

Per i requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti economico finanziari e tecnico professionali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura:

- la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti, economico finanziari e tecnico organizzativi in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i, dichiararli ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i.

Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Si precisa, inoltre, che:

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- tutti devono sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica.

Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo.

Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016.

I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell'appalto.

Nel caso di Consorzi stabili si applicano gli articoli 47 e 48, ove applicabili, del D. Lgs. 50/2016.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

È consentito, per le ragioni indicate dal Codice degli appalti, articolo 48, commi 7-bis, 17, 18 e 19 ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

N.B: Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa", copia dello statuto e del libro soci del Consorzio.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Non è previsto il subappalto.

ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice degli appalti. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 14 - TERMINE E MODALITÀ' PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori interessati devono far pervenire la documentazione per la partecipazione alla gara al Mercato elettronico "Sardegna CAT", entro il termine perentorio come previsto, negli spazi relativi alla "Richiesta d'offerta" ivi predisposta.

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Resta inteso che la mancata ricezione della documentazione entro il termine, data e ora stabilita, è a completo rischio del mittente.

Scaduto il termine utile per la presentazione delle offerte, non potrà essere ritirata e l'offerta diventa, quindi, vincolante per il concorrente. Inoltre, la stessa è vincolante per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:

1.1 - "Busta di Qualifica" documentazione Amministrativa;

1.2 - "Busta economica" offerta economica.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Dovranno essere presentati i seguenti documenti:

A) "Documentazione amministrativa."

1) D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo), allegato al presente bando ed aggiornato al D. Lgs. 56/2017 (si precisa che, nel caso in cui il concorrente utilizzasse il DGUE non aggiornato alle modifiche legislative dovrà rendere, comunque le dichiarazioni di cui al D. Lgs 56/2017 ai sensi del DPR 445/2000).

Il DGUE deve essere sottoscritto dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, accompagnato da fotocopia del documento di identità in corso di validità.

In caso di raggruppamento da costituirsi il DGUE dovrà essere presentata dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI / Consorzio dovrà presentare un DGUE distinto.

In caso di avalimento anche l'operatore economico ausiliario dovrà presentare il DGUE.

N.B. nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a "B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO" dovranno essere indicati e riportati:

1. titolare e direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale;
2. soci e direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo;
3. soci accomandatari e direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice;
4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
5. eventuali persone con le stesse cariche sopra citate cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

N.B: Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui sopra è necessario consultare il comunicato del presidente dell'ANAC del 8.11.2017, disponibile sul sito dell'ANAC.

Si precisa, con riferimento al suddetto comunicato che, "tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati."

2) Nel caso di raggruppamento già costituito la scrittura privata autenticata con la quale è stata costituita l'ATI con indicazione delle parti del servizio, anche in misura percentuale, che ciascuna delle associate intende svolgere - nel caso di raggruppamento non ancora costituito dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza con indicazione delle parti del servizio, anche in misura percentuale, che ciascuna delle associate intende svolgere;

3) Per i Consorzi: devono inserire copia conforme dello statuto del Consorzio;

4) dichiarazione comprovante la capacità tecnico professionale della **persona fisica indicata dall'operatore economico per lo svolgimento dell'incarico di RPD debitamente sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.**

N.B. tutti i documenti, come sopra elencati dovranno riportare la firma elettronica digitale del legale rappresentante o del soggetto firmatario.

B) “Offerta economica” redatta secondo il modello “B” allegato al presente atto, in regola con il bollo, datata e sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal Legale rappresentante con l’indicazione in euro, in cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso offerta sulla parte dell’importo soggetto a ribasso e del costo complessivo e (IVA esclusa).

L’offerta economica è presentata utilizzando preferibilmente il modello “B”, allegato al presente atto, che deve essere compilato in ogni sua parte o comunque l’offerta può essere fornita anche in altro modo purché sia riferita alle totalità degli elementi richiesti e nello stesso ordine.

In caso di raggruppamento costituendo, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.

Non saranno ammesse:

- offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni ed in aumento;
- offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto;
- offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara;

Nel caso di mancata leggibilità dell’offerta in cifre farà fede il prezzo in lettere e in tutti i casi di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Ente.

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente (in caso di raggruppamento costituendo l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento).

N.B. tutti i documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale.

ART. 15 - LUOGO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La procedura di gara sarà articolata in seduta pubblica, presso l’Ufficio Segreteria AA.GG del del Comune di Villa San Pietro, ubicato in Piazza San Pietro 6 – Villa San Pietro - a cura del RUP, il giorno **21/05/2018 ore 16.00**

La procedura di gara sarà articolata nelle seguenti fasi:

1. Prima fase (seduta pubblica): verifica a cura del RUP della regolarità della documentazione amministrativa, procederà all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti;
2. Seconda fase (seduta pubblica): apertura delle Buste Economiche e definizione della graduatoria finale dei concorrenti;

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data.

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida purché accettabile.

La partecipazione alla gara implica, senza eccezione alcuna, l’accettazione delle clausole tutte contenute nel presente atto che disciplina le modalità di gara.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il concorrente risultato aggiudicatario, nel termine perentorio indicato dall’Amministrazione, dovrà stipulare nella sede municipale, il contratto – sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d’uso - che non potrà essere ceduto pena nullità di diritto dello stesso.

Se il concorrente non si presenta alla stipula del contratto alla data indicata, la Stazione appaltante potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto acquista efficacia dal momento della sottoscrizione di entrambe le parti e la durata decorre dalla data indicata nello stesso.

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

ART. 17 – RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara esclusivamente tramite il sistema di messaggistica della piattaforma SARDEGNACAT entro e non oltre le **ore 17:00 del giorno 16/05/2018.**

ART. 18 - CORRISPETTIVO

L’Aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Entro 30 giorni dalla presentazione della fattura previo accertamento della regolare esecuzione delle relative prestazioni, la fattura verrà liquidata, salvo insorgono fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva (mediante acquisizione D.U.R.C. da parte Stazione Appaltante).

Le fatture verranno liquidate dalla stazione appaltante, previo accertamento della regolarità da parte del RUP e previa emissione della verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione.

Per i pagamenti uguali o superiori agli euro diecimila l'Amministrazione Comunale prima di effettuare il pagamento provvederà a verificare che l'aggiudicataria non risulti inadempiente nei confronti di Equitalia SpA, con le procedure di cui al Decreto 18/01/2008 n.40 del Ministero del Lavoro e delle Finanze.

Il RUP in caso di necessità provvede all'irrogazione delle eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti, in alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto che determini in modo diverso.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dalla Stazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi.

ART. 19 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può introdurre modifiche al contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs.50/2016.

In particolare, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 106, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 20 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile, sia penale, derivante ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dagli atti della procedura di gara.

L'aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la stessa si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del contratto.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire la **garanzia definitiva** a sua scelta sotto forma di **cauzione o fideiussione** con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

ART. 21 - VIGILANZA E CONTROLLO

Compete alla stazione appaltante a vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi della fornitura e della normativa vigente.

L'impresa appaltatrice verrà, previa contestazione degli addebiti, dichiarata decaduta dall'appalto nei seguenti casi:

- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della ditta appaltatrice;
- per inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di appalto.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità della fornitura, saranno causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. e l'Amministrazione potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto della fornitura di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad altri ed incamerare la cauzione definitiva.

Qualora la risoluzione avvenga per colpa dell'appaltatore e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del contratto, ogni maggiore costo della fornitura effettuata da altre imprese, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicatario, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'appaltatore.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario medesimo a gare e appalti.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività ai fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. L'Aggiudicatario si impegna a comunicare entro 10 giorni dall'inizio del contratto il nominativo del responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 del personale che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dalla Stazione Appaltante.

ART. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è Antonio Caboni.

Email: segreteria@comune.villasanpietro.ca.it

Il presente avviso viene pubblicato sui seguenti siti:

<http://www.unionenoraebithia.it/>

<http://www.comune.pula.ca.it/>

<http://www.comune.sarroch.ca.it/>

<http://www.comune.domusdemaria.ca.it/>

<http://www.comune.villasanpietro.ca.it>

<http://www.comune.teulada.ca.it>

<http://www.regionesardegna.i>

ART. 25 – NORME DI RINVIO

Per quanto espressamente richiamato nel presente disciplinare di gara e trova applicazione la normativa vigente del D. Lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010.

Il concorrente con la partecipazione alla procedura accetta e dichiara:

- integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni stabilite negli atti di gara e relativi allegati;
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sull'offerta e di obbligarsi ad eseguire i servizi al prezzo offerto riconosciuto come remunerativo e compensativo;
- di garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- di garantire che la determinazione dei costi a base dei servizi di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria e dei relativi accordi integrativi in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio e conseguentemente di impegnarsi a darvi applicazione nei confronti di tutti i propri lavoratori;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese il concorrente sarà escluso dalla procedura per la quale le dichiarazioni sono state rilasciate o, nel caso risultasse aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
- impegnarsi in caso di aggiudicazione, a garantire l'esecuzione del servizio nei tempi fissati dalla stazione appaltante e con le modalità previste dal disciplinare di gara e dal capitolato d'onere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonio Caboni